



**COMUNE DI URI  
PROVINCIA DI SASSARI  
Via Sassari 99, 07040 – Uri**

---

Telefono 079-4187050 - c.f. 92081820901 - Mail: [protocollo.uri@pec.comunas.it](mailto:protocollo.uri@pec.comunas.it)

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**N. 50 del 12-11-2020**

**Indice n. 483**

**OGGETTO: Art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.  
Costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020**

**CODICE CIG:**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA**

**Premesso che:**

in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018;

il D.Lgs n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

occorre procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020;

le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore dei Conti;

RISORSE VARIABILI che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

**Visto** l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“A decorrere dal 1- gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto*

*legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 23, D.lgs n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, e che il limite predetto deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, come sostenuto dalle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti (Puglia, pareri nn.99/2018 e 27/2019, Lombardia pareri nn.54/2018 e 116/2018, Toscana, parere n. 277/2019);

**Visto** altresì l'art.67 comma 7 del CCNL 2016/2018 il quale stabilisce che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017”;*

**Esaminato** l'art.33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n.34 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 con il quale viene disposto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**Esaminato** altresì il DPCM 17/03/2020, emanato in attuazione dell'art. art.33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n.34, il quale in premessa stabilisce: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

**Preso atto** che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, applicabili a decorrere dal 2020, è previsto:

- l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs n.75/2017, in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;
- l'invarianza del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs n.75/2017 in caso di cessazioni di personale rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;

**Viste** le istruzioni emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenute nella nota Prot. 179877 del 01/09/2020, le quali stabiliscono che:

- il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 è dato dal rapporto tra il fondo del trattamento accessorio di competenza del 2018, al netto delle voci escluse dal limite di cui all'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative e il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra;

- la quantificazione che precede va effettuata una unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata;
- il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;
- ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si deve considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa;
- la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario;
- ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31/12/2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti;
- ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino inferiori a quelle in servizio al 31/12/2018, rimarrà il medesimo il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017;

**Dato atto** che, sulla base dei calcoli effettuati seguendo le istruzioni di cui sopra, **non** occorre rideterminare il fondo del salario accessorio 2020 in aumento, in quanto il numero di personale in servizio ad oggi è rimasto invariato rispetto a quello presente al 31/12/2018;

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti- sezione regionale della Lombardia, n.95/2020 secondo cui nel calcolo del valore medio pro-capite occorre inserire anche il fondo per le posizioni organizzative, mentre non si devono considerare le risorse che vanno in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata;**Ricordato** che nell'anno 2016:

- il fondo era pari a complessivi € 61.085,00;
- l'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative ammontava a complessivi € 38.943,00;

**Specificato** che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2020 al trattamento accessorio del personale, comprendente il Fondo delle risorse decentrate al netto delle voci escluse (Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs n.50/2016 e Incentivi Istat) e gli importi (seppure non allocati nel Fondo) destinati all'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative non supera il corrispondente importo dell'anno 2016 e rispetta quindi l'art.23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 11/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato autorizzato per l'anno 2020 l'incremento della parte variabile del Fondo delle risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2020 con l'importo di Euro 4.387,00, finanziato con risorse del "Fondo unico per gli enti locali", (ex L.R.

n.19/1997 - Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna);

**Vista** la deliberazione C.C. n°19 del 08/07/2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 12/2020 avente ad oggetto: "Ulteriore proroga delle funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria Amministrativa e della relativa posizione organizzativa attribuite al Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs n.267/2000 e dell'art. 11, comma 4, del Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi";

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18.8.2000 n.267;

**Visto** il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 08.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** il decreto del Sindaco n.12/2020 di proroga in capo al Segretario comunale della Responsabilità dell'Area Finanziario-Contabile e Amministrativa;

## **DETERMINA**

**Di costituire**, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016/2018, il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020, come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Di quantificare** l'importo del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020 nella cifra complessiva di € **67.326,02** di cui € **58.989,94** di parte stabile (di cui € 2.291,94 risorse non soggette al limite), ed € **8.336,08** di parte variabile (di cui € 4.387,00 soggette al limite ex art.23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 ed € 3.949,08 non soggette al predetto limite);

**Di dare atto** che non è stato rideterminato in aumento il fondo del salario accessorio 2020, in quanto il numero di personale in servizio nel corrente anno è rimasto invariato rispetto a quello presente al 31/12/2018;

**Di attestare** che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2020 al trattamento accessorio del personale, comprendente il Fondo delle risorse decentrate al netto delle voci escluse (Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs n.50/2016 e Incentivo Istat) e gli importi (seppure non allocati nel Fondo) destinati all'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative, non supera il corrispondente importo dell'anno 2016 e rispetta quindi l'art.23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017;

**Di dare atto** che nel corso dell'anno 2020 il Fondo per il trattamento accessorio è stato parzialmente utilizzato per le spese fisse a carico del Fondo stesso (PEO anni pregressi e indennità di comparto) per l'importo di € 34.644,03 e che pertanto si rende necessario procedere all'impegno della sola quota residua utilizzabile di € 32.681,99, di cui:

€ 30.920,10 ( di cui € 2.187,19 economie anno precedente) quale fondo trattamento accessorio che sarà oggetto di contrattazione decentrata;  
€ 1.607,58 quale quota prevista per incentivo funzioni tecniche;  
€ 154,31 (quale quota Istat);

**Di impegnare** per quanto sopra esposto, l'importo complessivo di € 30.494,89 quale quota del fondo per il trattamento accessorio da ripartire in contrattazione decentrata, con imputazione contabile all'esercizio finanziario 2020 secondo quanto di seguito specificato:

- Fondo risorse decentrato miss. 01 progr. 02 pdcf 1.01.01.01.004 cap.10555 art. 0 € 28.732,91 impegno n. 69 esercizio 2020;  
- compensi Istat miss. 01 progr. 02 pdcf 1.01.01.01.004 cap.10555 art. 4 € 154,31 impegno n. 556 esercizio 2020;

**Di dare atto** che all'impegno e contestuale accertamento delle somme previste per funzioni tecniche, si procederà con successivo provvedimento;

**Di dare atto** che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e smi.

**Il sottoscritto** Responsabile attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs n.267/2000, che le operazioni conseguenti al presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

**Di trasmettere** il presente provvedimento, in quanto comportante impegni di spesa, al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Uri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.110/2013, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nei confronti dei destinatari del presente atto.

**Il Responsabile dell'Area**  
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(Art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.

Uri, 12-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**                      **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(Art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, diventa esecutiva dalla seguente data.

Li 16-11-2020

N. impegno

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online sul sito istituzionale dell'ente [www.comune.uri.ss.it](http://www.comune.uri.ss.it) per 15 giorni consecutivi,

dal            al            .

N. pubblicazione

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott.ssa Letizia Sanna

**Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018  
(ALL. A)**

DESCRIZIONE	IMPORTI
<b>Risorse stabili</b>	
(1) Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	60.360,00
(2) (A DEDURRE) Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	
(3) Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	1.331,20
(4) Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	960,74
(5) Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	
(6) Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
(7) Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	
(8) Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	
(9) Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	
(10) (A DEDURRE) Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) e b)	2.291,94
(11) (A DEDURRE) Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	3.662,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>56.698,00</b>
<b>a) Risorse variabili soggette a limitazione</b>	
(12) Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	
(13) Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. FONDO UNICO RAS	4.387,00
(14) Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	
(15) Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	
(16) Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	
(17) Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	
(18) Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	
(19) (A DEDURRE) Decurtazioni del fondo - risorse variabili	
<b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)</b>	<b>4.387,00</b>
<b>b) Risorse variabili non soggette a limitazione</b>	
(20) Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	2.187,19
(21) Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) L. 145/2018 ART. 1 C. 1091 RECUPERO IMU/TARI (NETTO)	
(22) Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 68 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. g) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	1.607,58
(23) Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) COMPENSI ISTAT (NETTO)	154,31
(24) Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	
(25) ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	
(26) ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna	
<b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>	<b>3.949,08</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>8.336,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>67.326,02</b>
<b>TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	<b>61.085,00</b>
SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	<b>37.950,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	<b>99.035,00</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016</b>	<b>100.028,00</b>
	<b>LIMITE OK</b>

